

REGOLAMENTO BRILISIO

1911/1912

CAPITOLLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I° - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Tutte le opere ed i lavori da eseguirsi nel territorio del Comune di Santa Maria Capua Vetere sia per conto di Enti, sia di privati, sono sottoposti alle norme del presente Regolamento.-

In conseguenza nel detto territorio non è permesso eseguire, senza preventiva licenza del Podestà, e con modalità diverse da quelle in seguito stabilite:

- a) costruzione di nuovi edifici; sopralci ed ampliamenti di quelli esistenti;
- b) demolizione, costruzione parziale o totale, modifiche, trasformazione o restauro di edifici esistenti;
- c) spostamento o rimozione di elementi di fabbrica o di altre cose e materie che abbiano comunque carattere storico, archeologico, od artistico, e che sieno esposti alla vista del pubblico;
- d) restauro, decorazione e attintatura delle facciate dei fabbricati rivolte alla strada o comunque visibili da strada, giardini o spazi pubblici;
- e) appesinione sulle facciate esterne dei fabbricati, o impianto, o comunque in vista del pubblico, di fanali, stendardi, leggende, quadri in dicatori, antenne-radio, lapidi, condutture elettriche, telefoniche, ecc. anche se tali appesinioni vengano da Enti e concessionari di servizi.

Approvato
dalla C.P.A. S.M.V. 2.
P. 15.3.42
fabb. 8.2.35.63

m. 1/11/8
27.6.41
26.4.41
modif. con
del. 28/1/42

si pubblici;

f) esecuzione di scavi ed opere sotterranee in genere;

g) qualunque altra opera che possa interessare lo sviluppo, l'igiene e l'estetica della città in relazione al contenuto del presente Regolamento.-

Non occorre licenza per i lavori di ordinaria manutenzione che non importino variazioni alcuna allo stato originario.-

ART. 2 - DELLA RICHIESTA DI LICENZA E DOCUMENTI RELATIVI

Per la esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nel precedente articolo, l'interessato - Ente o persona - dovrà presentare al Podestà analogo istanza non bollata, precisando in essa l'entità e la natura dell'opera, la durata presumibile del lavoro e allegando alla stessa tutti quei documenti e disegni che valgano a dare una conoscenza esatta di quanto si vuole eseguire (descrizioni, disegni, fotografie, modelli ecc.). I grafici, al pari della denuncia, sono esenti da bollo; tutti i documenti, disegni ecc. dovranno essere tracciati con sistema indelebile, e, per esigenze di archivio, essere piegati alla misura di cent. 21 x 11.-

In particolare, i grafici illustrativi delle nuove costruzioni e corredo della richiesta, dovranno esibirsi in triplice copia: qualora occorra LICENZA SPECIALE, dovranno essere in quattro copie. La denuncia così completata, previo pagamento delle indennità prescritte, sarà esibita alla competente sessione dell'Ufficio Tecnico, che, verificato con esame sommario la formale regolarità degli atti, ne rilascerà regolare ricevuta.-

I documenti da esibire sono:

a) Una planimetria quotata generale della zona nella quale l'opera dovrà eseguirsi, alla scala in nessun caso minore di

1:2000, perfettamente aggiornata in ogni particolare, estesa quanto occorre perchè da essa risultino in maniera precisa ed inequivocabile la posizione dell'opera, riferita ad elementi perfettamente noti ed individuati nella planimetria stessa ed alle proprietà, aliene confinanti, nonché le dimensioni di tutti gli spazi, pubblici e privati, adiacenti ed ogni altro particolare che possa avere interesse ai fini della licenza richiesta. Quando l'opera ricade in zone per le quali esistono piani regolatori generali e parziali debitamente approvati e resi esecutivi, anche i tracciati di questi dovranno riprodursi sulla planimetria generale.-

b) Una planimetria speciale dell'opera alla scala non minore di 1:100, e le planimetrie speciali rilevate a differenti altesse, quando ciò fosse necessario, per il diverso sviluppo dell'opera.-

c) I disegni delle facciate prospicienti sulle pubbliche strade, o comunque visibili da queste o da altri luoghi pubblici, complete anche della decorazione cromatica relativa sia alle parti murarie che agli infissi; il tutto alla scala non minore di 1:100.-

d) Una sezione verticale (ed, occorrendo, anche più) da cui risultino tutti i particolari delle scale, cortili, solai, tetti, camere d'aria, ecc. sempre alla scala non minore di 1:100.-

e) Un particolare della facciata, completo di tutti gli elementi architettonici, che comprenda almeno una intera campata, alla scala non minore di 1:20.-

f) Il progetto completo della fognatura domestica, sia pluviale che fecale e quello degli impianti per approvvigionamento idrico dove manchi l'acqua fornita dal Comune.-

Indipendentemente da quanto potrà risultare in base alla scala dei disegni dovranno sui disegni stessi essere chiaramente indicate in cifre:

1) Le altezze dei piani sia lordi (da pavimento a pavimento) che netti (da pavimento a soffitto).-

2) Le altezze dei muri esterni del fabbricato e dei muri di cinta verso gli spazi scoperti, sia pubblici che privati, e le dimensioni planimetriche di tali spazi e dei cortili.-

3) Le dimensioni delle aperture per il passaggio dell'aria e della luce.-

Dovranno, inoltre, da apposite elenche risultare il tipo della fondazione e le dimensioni dei muri, delle armature di tetti e solai, delle mensole, ecc.: in una parola, di tutte le membrature interessanti comunque la stabilità dello edificio.-

Qualora l'importanza della costruzione e dei luoghi lo consigli, potrà l'Amministrazione richiedere la presentazione di uno schizzo prospettico (o la fotografia) dei fabbricati immediatamente adiacenti.-

Qualora per rendere le opere progettate rispondenti alle norme regolamentari occorranne convenzioni con terzi, queste dovranno essere trascritte a favore del Comune.-

Non potrà essere rilasciata licenza per le costruzioni che comprendessero nel loro complesso opere già esistenti, difformi dal presente Regolamento, e non risultanti in modo alcuno già approvate.-

Per gli stabilimenti industriali, stalle, teatri, cinematografi, depositi di sostanze infiammabili, sale di ritrovo pubbliche, scuole, e altri locali aperti al pubblico, occorre indicare la destinazione precisa dell'edificio, mettere in rilievo le sue rispondenze alle speciali prescrizioni di Leggi e Regolamenti, ed esibire in visione i documenti originali di approvazione delle varie autorità competenti.-

Per le costruzioni industriali resta fermo l'obbligo della denuncia all'Ispettorato Corporativo per i provvedimenti di sua competenza ai sensi del Regolamento Generale d'Igiene del lavoro.-

Per gli edifici di interesse storico, di pregio artistico giusta le leggi, occorre anche il "nulla osta" della locale Soprintendenza all'Arte Medievale e Moderna.-

Per gli edifici da costruirsi in zone soggette a servitù militari occorre altresì il nulla osta del Comando del Presidio Militare.-

ART. 3 - FIRMA DELLE RICHIESTE DEI DOCUMENTI

La domanda di licenza, i documenti ed i disegni tutti ad essa allegati dovranno portare la firma del proprietario che intende costruire e quella del redattore dei progetti e del direttore dei lavori, i quali dovranno essere professionisti legalmente autorizzati, in relazione alla natura dell'opera. Colui e coloro che sottoscrivono in qualità di proprietari e di committenti, si intenderanno nei riguardi del Comune essersi soli ad edificare ed a possedere, e perciò tenuti a ridurre ogni cosa al primitivo stato, quando, per opposizioni comunque o da chiunque prodotte, fossero impediti in modo definitivo dal condurre a termine l'opera.-

ART. 4 - RESPONSABILITÀ E DIREZIONE DEI LAVORI

Il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili ciascuno per la sua parte, a norma delle leggi vigenti, della statica delle opere e della stretta osservanza delle norme stabilite in proposito dalle leggi e dai regolamenti in vigore. La responsabilità dei suddetti viene diminuita per effetto della licenza di esecuzione concessa dal Comune e della presentazione dello elenco delle dimensioni delle membrature e dei calcoli tecnici delle singole strutture, in esecuzione del disposto dell'art. 2.-

Qualora durante la esecuzione dell'opera risulti che il Direttore dei lavori non presti effettivamente la sua opera, sarà senz'altro revocata la licenza e disposta la sospensione dei lavori.-

È obbligatorio, per tutta la durata dei lavori, tenere esposta esternamente, in luogo ben visibile, una tabella di dimensioni non inferiori a m. 0,80 x 0,40, indicante il nome e domicilio del proprietario e del Direttore dei lavori e del costruttore. =

ART. 5 - RILASCIO O RIFIUTO DELLA LICENZA

La licenza dovrà essere accordata o rifiutata, previo parere dell'Ufficio Tecnico entro trenta giorni dalla richiesta. =

Qualora l'Amministrazione non ritenesse di accordare l'autorizzazione richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato, indicando i motivi del rifiuto ed, eventualmente, quali parti del progetto dovessero essere modificate, restituendo in pari tempo i disegni presentati, ad eccezione di un esemplare da acquisirsi agli atti del Comune. =

Trascorso il termine di giorni trenta dalla presentazione della domanda, senza che sia intervenuta notifica di impedimento alcuno da parte del Comune, il richiedente potrà notificare al Comune il suo proposito di dare inizio ai lavori. =

Ove nel termine di quindici giorni dalla notifica il Comune non rilasci la licenza, o non provveda alla notifica del diniego di rilascio, la costruzione potrà dall'interessato sotto la sua responsabilità essere di fatto iniziata e proseguita, senza incorrere in contravvenzione, in conformità del progetto presentato, purché le opere stesse non siano in violazione del disposto del presente regolamento. =

ART. - 6 LAVORI CHE POSSONO INIZIARSI O ESEGUIRSI SENZA LICENZA

Salva l'ipotesi preveduta nell'articolo precedente, nessun lavoro potrà essere iniziato senza preventiva licenza, fatte eccezioni per

a) provvedimenti richiesti da urgenti ed imprevise ragioni di sicurezza ed igiene, che dovranno, però, essere immediatamente denunziati all'Amministrazione per la successiva regolarizzazione anche agli effetti fiscali;

b) opere disposte con regolare ordinanza delle competenti Autorità di qualsiasi giurisdizione e grado;

c) restauri interni di ordinaria manutenzione e perciò non comprendenti innovazione alcuna;

d) modifiche interne degli stabilimenti industriali, in pendenza però della regolarizzazione della licenza e purchè non in contrasto con le disposizioni vigenti. =

Qualora, avendo taluno iniziato i lavori senza preventiva licenza, non si riscontrino nel fatto le circostanze suddette, anche in mancanza di ogni atto d'impedimento da parte della autorità, ed indipendentemente dalle penalità alle quali andrà soggetto, questi resterà sempre solo ed esclusivo responsabile della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, con l'obbligo di accontentarsi ed attenersi a tutte le prescrizioni che potessero venire impartite, tanto per le opere già eseguite che per quelle da eseguire. =

ART. 7 - LICENZE PER GRUPPI DI FABBRICATI E LOTTIZZAZIONE DI SUOLI

Qualora la richiesta di licenza abbia per oggetto la costruzione di edifici o gruppi di edifici, anche non vicini da strade o spazi pubblici, i quali dovessero, poi, in qualunque tempo collegarsi coll'abitato ed alle strade e spazi pubblici con apposite vie di comunicazione, dovranno i richiedenti, oltre ai documenti e disegni innanzi indicati, sottoporre all'approvazione i progetti completi della viabilità, della fognatura e degli altri servizi relativi. Anche per la semplice lottizzazione di suoli edificabili e destinati a diventar tali è necessaria la preventiva autorizzazione. =

La larghezza delle strade private disposte in un piano di lottizzazione non deve essere inferiore a metri sei, anche se non a confine di pubbliche strade. Il Comune potrà richiedere che dette strade siano chiuse di notte alle loro estremità con cancelli, e che siano munite di cartelli visibili con la scritta "Via privata".

L'approvazione di tali progetti e la sorveglianza sulla loro esecuzione non importano alcun obbligo per il Comune né a concorrere alla spesa di costruzione delle strade e degli impianti dei detti servizi, né ad assumere, in tutto o in parte, l'onere di manutenzione, dovendo tanto la costruzione delle strade, delle fognature e gli impianti dei servizi, quanto la manutenzione relativa, restare interamente a carico dei richiedenti e dei loro aventi causa.

La licenza di abitabilità per le abitazioni così costruite sarà, fra l'altro, subordinata alla osservanza di tutte le condizioni suddette.

ART. 5 - CARATTERE E VALIDITA' DELLA LICENZA

La licenza edilizia non importa convalida tecnica dell'opera, restando ogni responsabilità completamente a carico degli interessati, ai sensi del precedente articolo 4. Essa non esime il richiedente dall'obbligo di osservare tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali e particolari, in materia di sicurezza pubblica, di igiene, di polizia e di tutela dei monumenti ed opere d'arte e del passaggio. Essa si intende, inoltre, rilasciata con salvezza assoluta del diritto dei terzi, dovendosi ritenere il Comune assolutamente estraneo ad ogni vertenza o contestazione che potesse sorgere fra i terzi eventualmente interessati.

La licenza avrà la validità che sarà stata fissata dall'Amministrazione, tenuto conto della importanza dell'opera. Per le opere, non iniziate nel termine di mesi sei dal rilascio della licenza, la licenza già concessa si intenderà decaduta; conseguentemente le opere relative non potranno essere iniziate se non dopo nuova denuncia o nuova licenza.

ART. 9 - OPERE ESAGUITE SENZA LICENZA OD IN DIFFORMITÀ

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in perfetta conformità della licenza ottenuta.

In caso di lavori eseguiti senza licenza, od in diffornità di queste, colui che li avrà fatti eseguire, indipendentemente dalle penalità alle quali potrà essere assoggettato per tale fatto, sarà tenuto a ridurre ogni cosa al primitivo stato; in mancanza sarà provveduto a norma di legge.-

Il Comune provvederà a far sospendere le opere intraprese o riprese in diffornità delle precedenti disposizioni, dei disegni approvati e delle condizioni contenute nella licenza, ed ordinarne la modifica ed a provocarne, se necessario, la demolizione a spese del proprietario, con salvezza dei provvedimenti contingibili ed urgenti che sono nelle attribuzioni del Podestà.-

Quando, invece, pure essendo la costruzione conforme alle norme della licenza, risultasse che questa è stata rilasciata in base a tipi non rispondenti a verità, sarà sospeso il proseguimento dei lavori e si procederà, a tutte spese del richiedente, alla revisione degli atti ed alla conseguente modifica ed, eventualmente, alla demolizione delle opere comunque difformi al presente Regolamento.-

Nessuna ripresa di lavori potrà effettuarsi se prima il Comune non sarà stato rimborsato di tutte le spese sostenute.-

ART. 10 - CAPITALI PER SVILUPPI A CONFINI DI PUBBLICHE STRADE

Per qualsiasi edificio da sorgere a confine di pubbliche strade, aperte o da aprire, il proprietario dovrà chiedere in tempo utile la determinazione dei capitali e punti fissi, ai quali dovrà attenersi.-

Per le operazioni eventualmente necessarie di accertamento, rilievo, ecc. dovrà il richiedente fornire gli operai ed attrezzi occorren-

ti, prestarsi a tutte le richieste dell'Ufficio Tecnico del Comune e pagare le spese necessarie, comprese quelle per i bolli, tasse ecc.

I capisaldi e punti fissi che verranno stabiliti dall'Ufficio Tecnico del Comune dovranno risultare da apposito verbale, da firmarsi dai detti incaricati e dal proprietario o dal suo rappresentante, e da redigersi in doppio originale per essere conservato tanto dal Comune, quanto dall'interessato. =

Sulla fronte dei nuovi fabbricati, all'altezza di circa m. 1,50 dal suolo, dovrà lasciarsi un caposaldo in pietra da taglio che determini in avvenire il filo stradale così fissato. =

E' rigorosamente vietato di occupare con zeccolature, scalini, ecc. parte alcuna del suolo stradale. =

ART. 11 - RINVENIMENTO IN OCCASIONE DI DEMOLIZIONI, SCAVI, ECC.

Se nel costruire, trasformare o demolire un edificio, eseguire scavi, ecc. si venissero a scoprire manufatti, ruderi, monumenti, e comunque avanzi di presumibile pregio storico od artistico, oltre quanto è stabilito dalle leggi dello Stato, dovranno, il proprietario ed il costruttore, darne immediatamente avviso al Comune per provvedimenti del caso. =

Analoga cura dovrà avervi in caso di rinvenimento di ossa umane. =

CAPITOLO II°

NOVA IGIMICO - REGOLE PER LE COSTRUZIONI NUOVE E PER I FABBRICATI ESISTENTI. -

ART. 12 - ALTEZZA DEI EDIFICI

Ogni edificio non potrà avere alcuna parete esterna (facciata) che prospetti su strade piazze e spazi pubblici in genere, di al-

tezza maggiore di una volta e cinquanta centesimi la larghezza della strada piazza o spazio pubblico antistante, con un massimo consentito di m. 22.- X

Per larghezza ai fini del presente articolo, si intende quella costante, o media, del trinceo interessato, quale risulterà dalla misura diretta, o, per le strade in costruzione od in progetto, dalla planimetria ufficiale delle stesse.-

Altezza di una facciata dovrà intendersi quella misurata al centro di essa, dal piano stradale fino al ciglio dell'attico od al piano di gronda (quando fosse visibile come coronamento di attico od in sostituzione di esso), ed al ciglio dello zoccolo di base alle balaustre a vento, che recingessero terrazze superiori. Il Podestà potrà, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, consentire altezze eccedenti i massimi stabiliti dall'art. 13 per gli edifici monumentali, o di culto, ed anche semplicemente di pubblico uso, ma sempre artisticamente importanti, salvo, si intende, e compensare la eventuale deficienza di ampiezza stradale con opportuni arretramenti.-

Il Podestà potrà, inoltre, sentita la Commissione Edilizia, prescrivere altezze maggiori o minori di quella consentita dal Regolamento quando per la vicinanza o per la contiguità di altri edifici l'altezza progettata possa recare offesa all'estetica della via o della località, dove il fabbricato dovrebbe originarsi, o ricostruirsi o rialzarsi.-

Qualora la concessione di maggiore altezza prevista dal presente articolo desse luogo per qualsiasi titolo ad aumento del reddito per proprietario, dovrà da questi corrispondersi al Comune una volta tanto una tassa di L. 4,00 per mc. per tutto il volume del fabbricato ricadente oltre l'altezza regolamentare.-

ART. 13 - ALTEZZA DEI PIANI

Nei terreni normali che abbiano accesso dalla via pubblica, il

soffitto dovrà ricadere ad altezza non inferiore a m.4 dalla strada e marciapiede, nè a meno di m.3,75 dal pavimento interno. I locali, nei quali il pavimento sia elevato oltre m.1,50 su suolo circostante, non saranno considerati terrapi.

Il soffitto dei piani superiori al terraneo, e comunque aventi il pavimento elevato oltre m.1,50 dal piano stradale dovrà, essere rialzato sul rispettivo pavimento per lo meno di m.3,50; la differenza di livello fra i pavimenti non potrà, però, a sua volta essere inferiore a m.3,75.

L'Altezza, la cubatura e la superficie dei locali destinati alla permanenza degli operai, dovranno inoltre rispondere alle norme contenute nell'art.8 del Regolamento Generale d'Igiene del lavoro.

ART.14 - EDIFICI ARRETRATI RISPETTO ALLA STRADA

Chi intendesse costruire in arretrato rispetto alla linea stradale, dovrà in massima mantenere la facciata parallela a detta linea ed attenersi scrupolosamente alla misura di arretramento che gli sarà stata consentita ed a tutte le altre norme che fossero state imposte ai fini della estetica cittadina. Potrà, però, per speciali ragioni architettoniche, sentita la Commissione Edilizia, consentirsi anche un arretramento mistilineo e non parallelo al filo stradale.

L'arretramento potrà essere limitato, salvo sempre l'osservanza delle norme architettoniche, ad una parte della facciata.

L'interessato dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonché ad una razionale sistemazione, sempre a sue spese, delle nuove facciate che si vengano a creare nei fabbricati a confine che, per effetto dello arretramento, avessero da rimanere esposte alla pubblica vista.

Se l'arretramento si fa al piano terraneo, l'altezza massima di un edificio arretrato sarà stabilita, come all'art.12 in base alla

larghezza stradale aumentata però di aliquota di arretramento, proporzionata alla parte di fabbricato soprastante, forni i massimi di cui al detto articolo.-

Della maggiore larghezza consentita per effetto dello arretramento non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza.-

Lo spazio antistante al fabbricato risultante per effetto di arretramenti a pianterreno non potrà essere sottoposto al livello stradale.-

In nessun caso l'arretramento potrà essere inferiore a metri 2,50.-

ART. 15 - SPAZI PRIVATI A CONFINI DI STRADE

Gli spazi di privata proprietà intercedenti fra i fabbricati, quando fossero a confine di pubbliche strade, fermo restando quanto è prescritto al precedente articolo per la loro esplicita in rapporto all'altezza dei fabbricati limitrofi, non potranno avere in nessun caso larghezza inferiore a metri 6,00, e dovranno essere limitati verso le strade stesse da cancellate di buon disegno, di altezza m. 2,50, e sorgenti sopra soccolo di altezza non superiore a m. 1,25, salvo particolari prescrizioni da impartirsi caso per caso per ragioni di estetica, potranno, poi, tali chiusure essere munite di varchi di uscita con porta e cancello apritoio. Tali spazi dovranno essere pavimentati e sistemati a giardino e regolarmente illuminati, fognati e mantenuti a cura e spese dei proprietari. La divisione in più parti, che di essi fosse desiderata dai proprietari, giusta i confini di proprietà, potrà farsi colamento, mediante cancellata su soccolo di muratura, come precedentemente è detto.-

Tutti gli spazi di privata proprietà a confine di strade dovranno, su richiesta insindacabile dell'Autorità Comunale, essere chiusi

con muri di cinta, e con speciali opere di sostegno ove occorreranno, a tutte spese dei proprietari; e con quel grado di decoro ed estetica che l'autorità crederà di imporre in relazione all'importanza della strada e ad altri elementi contingenti.-

ART. 16 - COPERTURA DEGLI EDIFICI, TERRASSE, STABILIMENTI E SMALTIMENTO DEL PIOVANE.

La copertura degli edifici potrà essere sia a tetto che a terrazza; i tetti non potranno avere, di norma, una inclinazione superiore a 45° e dovranno essere costruiti in modo da non trasmettere ai muri alcuna spinta orizzontale; le terrazze, quando fossero accessibili dagli abitanti, dovranno essere protette in giro da parapetto o da balaustra metalliche od in muratura.-

Tanto i tetti che le terrazze dovranno essere disposti in modo che le acque piovane non possano riversarsi disordinatamente sul pubblico suolo; ma, a mezzo di gronde e canali, siano convogliate fino ai condotti sottostradali. Le gronde e i canali dovranno armonizzare per forma e colore colle facciate ed essere costruiti di materiale impermeabile; i canali verticali, nella loro parte inferiore e fino all'altezza di m. 3,00 dalla sede stradale e dal marciapiede, dovranno essere di ferro o di ghisa e di un sol pezzo.-

Tanto le gronde che i canali di scarico dovranno sempre essere tenuti in perfetto stato di funzionamento; ogni trascuratezza darà luogo a contravvenzioni senza altro avviso.-

Ogni edificio dovrà essere dotato di lavatoi e spondatoi in numero adeguato ai bisogni delle famiglie che vi potranno abitare. Tali impianti potranno essere collocati nei locali scandinati e seminterrati o sulle terrazze. Nel primo caso le scandinati dovranno essere munite di lustriere.-

Nel caso di costruzione sulle terrazze, esse dovranno essere co-

struiti in arretrato rispetto alle facciate, sia interne che esterne, di almeno m. 2,00; avere un'altezza non superiore a metri 2,75 misurata esternamente, e le chiusure dei vani composte esclusivamente con inferriate a vento. L'altezza di queste sovrastrutture non entrerà nel computo di quelle massime fissate dall'art. 12.-

ART. 17 - CORTILI - POZZI DI LUCE

Quando nel suo sviluppo planimetrico un fabbricato comprendesse aree libere (cortili), verso le quali si aprissero finestre ed altri vani del genere, tali aree potranno, essere anche chiuse, cioè interamente circonscritte dai muri delle facciate secondarie delle edificio e dagli edifici circostanti, in tal caso la superficie complessiva delle facciate in giro, misurate in altezza dalla sommità di ciascuna fino al piano del cortile, non dovrà mai superare sei volte l'area della zona racchiusa, né questa dovrà avere alcuna sua dimensione inferiore a m. 6,00. Si intenderà per piano del cortile quello del pavimento del più basso locale di abitazione illuminato dal cortile stesso, escludendo cioè quei sottostanti locali nei quali, a giudizio della Commissione Edilizia, la struttura costruttiva e la disposizione planimetrica siano tali da fare escludere in via assoluta la permanenza di persona.-

Potrà consentirsi la costruzione di pozzi di luce, ossia di cortili di minore dimensioni ogni qualvolta questi servano per arcare scale di servizio, latrine e bagni. L'area deve in tal caso essere pari almeno ad un venticinquesimo delle pareti e nei inferiore a mq. 9,00 e con qualche lato inferiore a m. 3,00; l'arcatazione dovrà poi essere assicurata in basso da convenienti aperture fisse in diretta comunicazione con spazi liberi.e

ART. 18 - VESTIBOLI E SCALE - ANDRONI

Gli androni, vestiboli, scalinate, ecc. dovranno essere bene illuminati ed areati, pavimentati con materiali solidi ed impermeabili, non polverosi né scabbi, ed avere pareti a superficie unita e di facile pulitura. Saranno consentite le scale illuminate dall'alto quando presentino un pozzo vuoto entro il giro dei rampanti e pianerottoli non inferiore ad un ottavo della superficie dell'intera gabbia di scale; dovrà però la copertura avere, in tal caso, aperture stabili di superficie complessiva utile non inferiore a quella del pozzo centrale.-

La pendenza della scalinata non dovrà mai essere superiore a 18/26; le scale in curva, inoltre, dovranno avere gli scalini larghi, sempre almeno m. 0,15 nella parte più stretta. La larghezza delle rampe, variabile col tipo del fabbricato, non sarà mai inferiore a m. 1,00. Tali norme non si applicano alle eventuali comunicazioni interne fra due piani.-

Per i fabbricati aventi più di cinque piani compreso il terranco sarà obbligatorio l'impianto di un ascensore capace di almeno tre persone. Tale impianto non importerà ai fini fiscali cambiamento di categoria del fabbricato, salvo che a ciò concorrano altri fattori.-

ART. 19 - TERRANCI

I locali terranei con accesso diretto dalle strade e spazi pubblici dovranno essere situati ad un livello superiore di almeno m. 0,20 dal piano di strada o dal marciapiede e non potranno mai essere adibiti per uso di abitazione, ma solo ad uso magazzini, laboratori, ecc.-

Qualora tali locali non fossero scantinati, dovranno essere forniti di pavimento impermeabile con sottostante vuoto ~~scantinato~~ aerato di altezza almeno cent. 50.-

E' assolutamente vietato di adibire a stalle tali locali.-

ART. 20 - ESTETICA DEGLI EDIFICI

Qualunque maniera di architettura e di ornamento è ammessa, purché non manchi di sufficiente ragione ed opportunità, specialmente nei riguardi della località nella quale dovrà sorgere l'opera.-

Conseguentemente i materiali impiegati in modo visibile (come le pietre naturali, la terracotta, l'intonaco, ecc.) lo stile architettonico, gli ornamenti, le tinte ecc. oltre ad essere per sé stessi decorosi, dovranno anche armonizzare con quelli degli edifici vicini, con speciale riguardo alla importanza artistica di questi ultimi.-

Non saranno consentiti muri nudi di cinta, pareti grezze in sopraelevazione ed altre imperfezioni, ogni qualvolta potessero essere visibili da strade, piazze e spazi pubblici in genere, dalla ferrovia, ecc.-

Ai fini dell'estetica gli edifici saranno sempre considerati in tutto unico, completamente indipendente dalla eventuale ripartizione della proprietà.-

ART. 21 - ORNATI ED INFIESSI

Per le dipinture, le sculture, ornamenti, ecc. che si volessero apporre sui muri delle case o su muri in genere esposti alla pubblica vista, occorre la preventiva autorizzazione del Podestà, che potrà all'uopo richiedere disegni (anche colorati), modelli, ecc.-

Gli infiessi fanno parte delle facciate e come tali sono soggetti al controllo dell'Amministrazione per disegno, coloritura, applicazione ecc.

Gli infiessi delle aperture verso la strada, il cui orlo inferiore ricadesse a meno di m. 2,50 dal marciapiede, ed a meno di m. 4,00 dal piano stradale ove manchi il marciapiede, non dovranno sporgersi verso l'esterno, salvo che la corrispondente zona non sia sottratta al pubblico passaggio.-

In ogni caso, dove l'apertura verso l'esterno fosse imposta da ragioni speciali, dovranno adottarsi cautele atte ad eliminare ogni no-

o pericolo.-

Sono vietati i sistemi di chiusura con ante esportabili.-

ART. 22 - SPORTE DELLE FACCIATE: BALCONI, CORNICI, ECC.

Le decorazioni degli edifici e gli sporti di qualunque genere fino all'altezza di m. 2,50 dal piano del marciapiedi o di m. 1,00 da quello della strada non dovranno sporgere più di m. 0,10 sull'area stradale né le balconi dell'edificio potrà occupare parte alcuna del suolo stradale.

I balconi e terrazzini pensili, le cornici, balconi, ecc. non potranno nella facciate verso spazi pubblici, avere una sporgenza superiore ad un ventesimo dell'altezza massima consentita per il fabbricato al quale appartengono, con un massimo consentito di m. 1,00, né dovranno distare in alcun punto meno di m. 4,00 dal suolo stradale; nell'altezza infra m. 4,00 e m. 2,50 o m. 1,00 dove manchi il marciapiede, saranno consentite sporgenze fino a m. 0,25.-

ART. 23 - FANALI, LAMPADARI, ECC.

Potranno consentirsi, salvo il pagamento delle relative tasse, al di sopra delle porte esterne, i tetti stabili purché interamente sospesi in armonia con l'architettura dell'edificio e di tali dimensioni da non occupare più di un decimo dell'intera larghezza stradale, né più della larghezza del marciapiedi, né da risultare in alcun modo più bassi di m. 1,50 sul piano stradale. In tutti i casi il proprietario dovrà curare il convogliamento delle acque provenienti dalle coperture in genere giusta l'articolo 16 e la loro pulizia.-

I fanali delle botteghe saranno parimenti consentiti solo se sospesi, di buon disegno, ed elevati sul piano stradale, non meno di m. 2,75 dove vi sono marciapiedi, e non meno di m. 1,50 lungo le strade che ne sono sprovviste. Le tende mobili e le loro armature sono consentite solamente dove vi sono marciapiedi, ed in nessun caso mai oltre la larghezza di questi diminuita di m. 0,10; esse possono essere abbassate fino a m.

tri 3,10 dal piano del marciapiede stesso.-

Le finestre sopra il tetto (abbaini), quando non fossero in armonia decorativa con la facciata, non dovranno essere visibili dalla pubblica strada.-

ART. 24 - INSEGNE, TABELLE

Le facciate di fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati ad uso di negozio, dovranno contenere nel loro ordinamento architettonico la possibilità di collocare mostre ed insegne, che potranno essere piazzate soltanto nella parti all'uopo predisposte.

Le diciture e la rappresentazione delle insegne, tabelle, ecc. come di ogni altra iscrizione esposta al pubblico, dovranno essere ~~veramente~~ preventivamente approvate dal Podestà; esse devono essere scritte in lingua italiana e potranno essere eseguite dalla traduzione in una o più lingue diverse; per le insegne luminose dovrà il Podestà approvare anche i colori e l'intensità della illuminazione.-

Le insegne, ditte, cartelli e simili, sia soprantanti che laterali ai negozi, dovranno essere sempre mantenuti in buone state e non dovranno essere coperti con carte o tela e in altro modo che nasconda o modifichi, sia pure solo temporaneamente, le diciture originarie.

Le insegne e tabelle sospese, oltre che pel disegno e quant'altre innanzi, sono soggette ad approvazione anche per quanto riguarda sostegni, dimensioni, posizioni, ecc. Le insegne a banderuola sono in massima vietate; possono solo, in caso per caso, consentirsi per i colli terranei.-

ART. 25 - OPERE SOTTO LE VIE

Salvo quanto è disposto dall'art. 22, sono vietate tutte le altre opere risultate sulle facciate degli edifici; nonché i cavalcavia, di

qualunque tipo e costruzione, che, passando da edificio ad edificio, comprime strade ed altri spazi pubblici.-

Anche le tubazioni per acqua, i condotti da fumo, ecc. quando dovessero venire applicati ai muri di facciata, dovranno essere racchiusi in incassature, non aderire alle pareti dello stesso ed essere perfettamente mascherate all'esterno. Ove ciò non fosse possibile, dovranno spostarsi verso i cortili o le altre facciate interne.-

ART. 26 - FINESTRE NEI LOCALI INTERRATI

Le finestre dei locali in tutto o in parte interrati, salvo quando fosse disposto da speciali regolamenti, sono soggette alle norme generali stabilite per le porte delle botteghe e terranei normali.-

Quando tali aperture fossero praticate nell'altrezza delle soffite o nelle soglie dei terranei, dovranno essere munite di solida difesa in pietra forata o metallo, e di fitta rete metallica interna facilmente rinnovabile.-

ART. 27 - EVENTUALE RISANAMENTO DEL SUOLO PER COSTRUZIONI

Qualora la falda di acqua sotterranea si trovasse a meno di metri tre dal livello del suolo sul quale si dovesse costruire, dovrà il proprietario provvedere oltre che all'isolamento dei muri in elevazione ed alla loro garanzia mediante impiego di appositi materiali speciali e refrattari alla umidità, anche a munire l'edificio di scantinati, che non potranno adibirsi ad uso alcuno. L'isolamento dei muri in elevazione è del resto obbligatorio anche dove non vi sia falda d'acqua.-

Nel caso che il suolo, destinato alla costruzione, fosse stato precedentemente adibito a deposito di immondizie, letame, materie putrescibili o comunque insalubri, che avessero potute inquinare il suolo, dovranno prima dell'inizio dell'opera, essere allontanate le materie nocive ed eseguite tutte le opere necessarie per il risanamento del suolo.-

ART. 28 - LATRINE NEGLI EDIFICI

Ogni edificio dovrà avere un numero sufficiente di latrine collocate in modo da ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e fornite di apparecchi a chiusura idraulica, di condutture di smaltimento perfettamente impermeabile, nonché di vaschette e sifone per l'acqua di lavaggio alimentate in maniera abbondante e sicura. Ogni abitazione, studio ed ufficio dovrà avere almeno una latrina, di superficie non inferiore mq. 0,80 ed il pavimento e le pareti di questo, fino all'altezza di m. 1,50, dovranno essere rivestite di materiale impermeabile e di facile lavatura.-

Le condutture dovranno avere una posizione per quanto possibile prossima alla verticale, ed in nessun caso discostarsi da questa posizione e oltre i 60°; le congiunzioni delle varie dimensioni non potranno mai essere ad angolo retto, ma dovranno comprendere sempre un angolo inferiore ai 60° fra le linee affluenti, oppure essere raccordati in curva.-

In connessione colle dette condutture si dovrà sempre costruire un tubo di areazione, di diametro non inferiore a m. 0,10, comunicante con l'aria esterna al di sopra dei tetti a distanza da determinarsi caso per caso dall'Ufficio d'Igiene, sia verticale che orizzontale, dai vani di areazione dei fabbricati vicini; il tubo di areazione potrà essere costituito dal semplice prolungamento in alto della condotta di scarico solamente per le condotte prevalentemente verticali.-

In nessun caso saranno consentite latrine che abbiano il loro ingresso nel vano delle cucine in cui potranno collocarsi solamente gli acquai. Anche le condotte luride, qualora fossero interne, dovranno essere contenute nel racchiuso delle latrine, e mai attraversare le cucine.-

Qualora la costruzione avvenisse in zona non ancora fognata, dovrà

preco e: si prima della sistemazione degli scarichi alla costruzione di appositi pensili neri secondo i più moderni criteri.-

ART. 9 - LATRINE ESTERNE

Sono assolutamente vietate le latrine in risalto sui muri di facciata.-

ART. 10 - AMBIENTI ABITABILI

Tutti gli ambienti dovranno essere pavimentati con materiale resistente, poco assorbente e non polveroso, nessuno di essi potrà considerarsi abitabile se avesse una superficie inferiore a mq. 6 ed alcuna dimensione inferiore a m. 2; la superficie media poi non potrà essere inferiore a mq. 12 fra le stanze di uno stesso appartamento nè la cubatura degli ambienti potrà essere inferiore a mc. 26. Le dimensioni suddette non si applicano agli ingressi, ai corridoi, alle cucine, alle latrine, ai ripostigli ed altri locali accessori. Ogni ambiente dovrà avere sempre almeno una apertura verso l'esterno con una superficie utile alla illuminazione e ventilazione non inferiore ad un decimo di quella del pavimento nè inferiore a mq. 1. Saranno consentiti ambienti senza finestre solo quando almeno una delle due dimensioni sia inferiore a m. 2 ed il locale stesso sia destinato, per costruzione, a servire d'ingresso, di passaggio, o, tutt'al più, di ripostiglio (non più di uno per quattro ambienti principali) con esplicita proibizione di adibirlo ad uso di cucina o latrina.-

Le pareti interne ed il soffitto di tutti i locali di un edificio dovranno essere a superficie unita e continua, e di facile pulitura: potranno essere rivestite a, che di carta ed altro integumento, purchè questo sia reso aderente alla parete stessa in maniera:

stabile e continua.-

Per i locali che alla stregua del presente Regolamento si dovessero ritenere inabitabili, saranno in sede di licenza edilizia prescritta volta per volta le modifiche atte a garantire in modo assoluto la osservanza dei principi di estetica e di igiene.-

ART. 11 - LICENZA DI ABITABILITA'

Ogni edificio non potrà essere abitato se non a seguito del rilascio da parte del Podestà di apposita licenza, avuto riguardo sia alle norme contenute nel presente Regolamento, sia a quelle del vigente Regolamento di igiene.-

ART. 12 - CASE RURALI

Le case che dovessero sorgere in aperta campagna, lontano e non visibili dalle pubbliche strade e lontano dalle località soggette a valorizzazione più o meno immediata; che fossero destinate esclusivamente al ricovero temporaneo o permanente dei coloni, delle loro famiglie e degli altri addetti alla coltivazione, nonché al ricovero delle scorte e provviste, costituiranno case rurali propriamente dette, e, pure essendo soggette alle norme igienico-edilizie stabilite per gli edifici di abitazioni civili, saranno anche soggette alle norme seguenti:

- a) non potranno avere più di due piani oltre il terreno;
- b) dovranno rispondere a tutte le norme Ministeriali vigenti;
- c) non saranno soggette a vincolo alcuno per quanto riguarda la parte architettonica, potendo essere semplicemente intonacate ed imbiancate;
- d) potranno avere i terreni in diretta comunicazione con gli spazi scoperti vicini ancorchè fossero destinati ad uso di abitazione;
- e) potranno accoppiarsi costruttivamente anche a locali desti-

nati a stalle, purchè non vi sia comunicazione interna alcuna e siano rispettate tutte le altre norme prescritte dal regolamento d'igiene;

f) in mancanza di acqua fornita dall'impianto pubblico si avrà facoltà di derivare acqua dal sotto suolo o di costruire cisterne per l'immagazzinamento di acque provenienti da falde di tetto o da terrazze non praticabili. Tali cisterne dovranno essere a profondità di almeno m. 4,00, essere a doppio reparto e munito di filtro; inoltre all'attingimento dell'acqua dovrà procedersi a mezzo di tubazione e pompe, restando assolutamente vietato l'uso delle secche e l'apertura relativa.-

CAPITolo III°

NORME IGIENICO EDILIZIE PER I FABBRICATI ESISTENTI

ART. 33 - TRASFORMAZIONE DEI FABBRICATI E TOLLERANZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME GENERALI.-

CASO DI TRASFORMAZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI.

In caso di trasformazione degli edifici esistenti potrà l'Amministrazione, inteso il parere degli organi competenti, autorizzare le trasformazioni comprendenti miglioramenti importanti e reali per quanto non completamente conformi a tutte le prescrizioni del presente Regolamento.-

L'Amministrazione potrà, poi, imporre una graduale applicazione del presente Regolamento agli edifici esistenti, quando questi fossero divenuti incompatibili con le condizioni generali di decoro e di igiene sia della Città, sia della zona nella quale sorgessero.-

Per la esecuzione delle opere prescritte verrà assegnato un congruo tempo, trascorso inutilmente il quale, si prece ed alla chiusura delle abitazioni deficienti, delle quali non sarà più consentita l'abitazione fino a quando non saranno stati eseguiti i lavori.-

Le vecchie case e parti di esse in contrasto con le norme del presente Regolamento, che per ragioni statiche si rendessero inabitabili, dovranno essere abbattute, e non mai integralmente restaurate; tale demolizione verrà disposta dal Comune, e, qualora occorresse, da questo eseguita in danno del proprietario. Le nuove costruzioni, che dovessero sorgere al loro posto lungo le vecchie saranno sottoposte alle norme di cui ai precedenti articoli. =

ART. 14 - ESTETICA DEI FABBRICATI

Indipendentemente dai miglioramenti che potessero essere imposti alle parti dei vecchi fabbricati esposti alla vista del pubblico, e che avessero a risultare tali in seguito ad abbattimenti, tagli o colivia, dovranno le facciate stesse ed i loro accessori (infissi, leggende ecc.) essere sempre mantenute in buono stato ed in conformità dell'ultimo tipo approvato. In caso contrario potrà il Podestà imporre la esecuzione dei restauri occorrenti e di quant'altro potesse essere chiesto dall'estetica e decoro della città, fissando un perentorio di tempo, trascorso inutilmente al quale, saranno applicate le sanzioni del caso, compresa l'eventuale esecuzione in danno. =

ART. 15 - SISTEMAZIONE DEGLI ANGOLI RIENTRATI

Qualora le facciate delle case, e delle costruzioni in genere, ed in qualunque tempo eseguite, presentassero angoli rientrati lungo le strade, piazze e spazi pubblici, l'Amministrazione, sentiti gli organi competenti, potrà ordinare ai proprietari i lavori necessari per impedire che tali angoli avessero a ricevere dal pubblico una destinazione contraria all'igiene ed al decoro della città. =

ART. 16 - IGIENE DELLE LATRINE, ACQUAI, ETC

È in facoltà dell'Amministrazione costringere i proprietari degli

esistenti a trasformare e restaurare le latrine, gli acquedotti, ecc., nonché le relative condutture quando queste fossero mal costruite, mal disposte, mal tenute ed anche quando la sola vetustà costituisse per sé stessa una insufficiente garanzia per l'igiene.

CAPITOLO IV

SICUREZZA DEI FABBRICATI

ART. 37 PERICOLI RELATIVI ALLA STATISTICA

Fermo restando quanto è detto all'art. 4 per le nuove costruzioni, ogni proprietario è responsabile direttamente della solidità e stabilità del fabbricato. Qualora per denuncia, reclamo od altra causa qualsiasi, il Podestà avesse motivo di ritenere a suo insindacabile giudizio che un fabbricato o parte di esso minacci rovina o che si compiono lavori in modo da destare preoccupazioni per la incolumità delle persone, egli potrà ordinare in via di urgenza tutte le opere, i provvedimenti, le precauzioni che fossero ritenuti necessari allo scopo di ovviare al pericolo temuto.

ART. 38 NOTHE GENERALI DI ESECUZIONE.

*Intesa fra il Comune di Lucca e il Podestà del 28-1-1942 del Comune di Lucca - approvata dalla Prefettura di Lucca
d. n. 2/1 N. 32953 della Giunta Prov. amministrativa in data 16-3-1942*

In qualsiasi opera edilizia, principale od accessoria od anche semplicemente decorativa, è obbligatoria l'osservanza delle buone regole dell'arte di costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati.

Senza pregiudizio della generalità delle precedenti disposizioni, si prescrive in modo particolare quanto segue:

a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi o su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a sconcedere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appiocchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata, tra il ciglio ed il piede degli edifici, adeguata banchina o ritiro.

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia o compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e demarcata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

c) le murature debbano essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie e idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari e da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi in tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto nei calcoli anche dell'azione del tempo.

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

e) le travi in ferro dei solai a voltine e tavoloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai nodosini. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno per ogni m. 2,50 resi solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi ad ogni ripiano e al piano di gronda un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere stesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20.

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

h) la manutenzione deve essere accurata in modo che tutte le parti dell'opera non perdano la loro efficienza e conservino questi caratteri

di stabilità, di decoro, ed igiene secondo la loro originaria destinazione.

ART. 39 SICUREZZA DELLE SCALINATE

Ogni vano di scala dovrà essere in facile comunicazione con i passaggi alla strada o verso cortili aperti; se il vano di comunicazione è munito di chiusura, questa dovrà potersi aprire anche dall'interno verso lo esterno, salvo opportune modalità intese a garantire l'osservanza delle norme di cui all'art. 26 del presente Regolamento. L'intera gabbia di scala, i pianerottoli, i rampanti ed i passaggi che vi conducono dovranno essere sostenuti da conveniente armatura, ed essere costruiti con materiali resistenti al fuoco.

Le scalinate che ricevono luce dall'alto dovranno avere i vetri del lucernaio retinati o comunque infrangibili; se la luce verrà da finestre in giro all'orlo della gabbia, questa dovranno essere facilmente apribili.

ART. 40 MURI TAGLIAFUOCO

I fabbricati contigui dovranno essere sempre separati da muri interni, di materiali resistenti al fuoco, prolungati in altezza almeno m. 0,60 al di sopra del tetto.

Per materiale resistente al fuoco dovrà intendersi quello non combustibile, che, nelle dimensioni adottate, opponga alla distruzione ed al passaggio delle fiamme un resistenza per lo meno uguale a quella di una parete di mattoni ordinari di spessore 0,25, o di parete in cemento armato di spessore m. 0,12.

ART. 41 TETTI, ABBAINI ecc.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto, in numero di almeno uno per ogni capata compresa fra due muri tagliafuoco; gli abbaini, nel caso che le stanze in cui sono aperti siano abitabili debbono avere le pareti incombustibili, e debbono distare dai muri tagliafuoco almeno m. 3,00

Nelle strade o cortili meno di m. 15,00, le gronde debbono essere di materiale resistente al fuoco.

ART. 42 CONDOTTE DA FUMO

Ogni focolare, cammino, fornello, stufa e cucina deve essere munito di un proprio condotto da fumo; ogni condotto deve essere costruito in modo che se ne possa praticare la pulitura. I prolungamenti di detti condotti e fumaiuoli debbono distare almeno un metro dalle facciate verso spazi pubblici ed essere costruiti in modo da evitare ogni pericolo di caduta, ed elevarsi almeno un metro al di sopra e alla distanza di 3 metri dalla finestra, balconi e terrazze delle abitazioni vicine.

Inoltre, i condotti da fumo dovranno avere i seguenti requisiti:

a) essere costruiti con materialità incombustibili, e non essere permeabili ai gas velenosi, né alle stesse calori;

b) avere le pareti il più che sia possibile lisce;

c) essere provvisti di bocchetti e sportelli nei giunti, nello attraversamento dei tetti e dovunque possa occorrere, restando, però, le aperture protette da chiusura incombustibile ed a perfetta tenuta;

d) essere lontani almeno m. 0,25 da travi o pareti di legno;

e) essere muniti di doppia canna ogni volta debbano attraversare struttura combustibili.

ART. 43 FUMAIUOLI INDUSTRIALI

Le macchine termiche, delle quali fosse consentito il collocamento nelle zone centrali e nobili, dovranno essere munite di apparecchi fumivori e sottostare alle condizioni che saranno imposte caso per caso, per evitare molestie, scosse, pericoli di incendio, e di scoppio. I relativi condotti da fumo, ogni qualvolta attraversassero solai, implacature e simili, dovranno essere difesi da una controceccia, in maniera che resti un conveniente spazio vuoto fra questi e il tubo del fumaiuolo propriamente detto.

Tali fumaiuoli, ed in genere i fumaiuoli industriali, dovranno distare dalla pubblica strada m. 10,00 ed elevarsi sui tetti circostanti in un raggio di 30,00 m. per almeno m. 1,00 salvo le maggiori altezze che, per qualsiasi ragione, fossero imposte.

ART. 44 CONDUTTURE ELETTRICHE

Gli impianti elettrici dovranno rispondere alle norme di sicurezza dettate dalla Associazione Elettrotecnica Italiana per le linee ad alta tensione (300 volte per corrente alternata e 600 per corrente continua) ed dovranno osservare le norme seguenti:

- a) isolamento dei tiranti tanto dalla linea che dal fabbricato al quale si appoggiano;
- b) cartello di avviso ben visibile sui pali, mensole, ecc. in luoghi poco frequentati, ma accessibili come per esempio sui tetti;
- c) appiccicazione a detti pali e mensole di mezzi di difesa tali che impediscano di raggiungere il punto pericoloso senza speciale apparecchio;
- d) distanziamento dei fili da finestre, tetti e terrasse, sufficiente ad impedire che vengano toccati;
- e) collocamento dei conduttori tenuti a differente potenziale, in posizione tale che cadendo o svenendosi, non possano toccarsi, interponendo fra essi, ove occorra, un robusto diaframma di rete;
- f) collocamento di trasformatori in appositi locali visibili e riconoscibili a distanza;

ART. 45 APPARECCHI DI RISCALDAMENTO

Gli apparecchi di riscaldamento di qualunque specie dovranno essere sempre distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile. Ogni caldaia dovrà essere munita del fumiucolo indipendente.

ART. 46 IMPIANTI IDRICI PER INCENDI

Dovranno essere muniti di impianto interno per rifornimento di acqua necessaria alla alimentazione delle autopompe con idranti del tipo adottate nelle pubbliche strade, ma fissi a muro e protetti da vetri murati; gli edifici destinati a cinema e teatri e gli stabilimenti che impiegano oltre 100 operai, fatte eccezione per industrie che non impieghino fuoco né materiale combustibile.

ARTI 47 COSTRUZIONI IN LEGNO

Le costruzioni in legno, ed in altro materiale combustibile, sono soggette a norme speciali da determinarsi volta per volta.

C A P I T O L O V

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

MANUFATTI DI INTERESSE COLLETTIVO - CANTIERI - ASSITI

PONTI - CAVAMPITI - DEMOLIZIONI. ECC.

ART. 48 SICUREZZA DEI TERRENI

Nella esecuzione dei lavori, dovranno essere osservate tutte le norme atte a rimuovere ogni pericolo di danno alle persone e alle cose, e ad attenuare gli inconvenienti che potessero risentire i terzi durante il periodo della esecuzione stessa.

ART. 49 OCCUPAZIONE DI SOLE STRADALI

Qualora occorresse occupare temporaneamente il suolo stradale, dovrà il costruttore richiedere ed ottenere la necessaria licenza ed usare ogni cautela per evitare qualsiasi danno diretto o indiretto ai manufatti dei pubblici servizi, appartenenti ad enti pubblici o privati, rimanendo responsabile di tutti gli eventuali danni.

La manomissione della pavimentazione stradale potrà consentirsi solo quando gli Uffici competenti non ritengono potersi provvedere altrimenti, ed in tal caso dovrà l'interessato impegnarsi a rispettare l'originario andamento e dare tutte le garanzie che fossero richieste per la perfetta rimessione ad pristinum di tutte le opere stradali manomesse o comunque danneggiate, attenendosi a tutte le disposizioni speciali che potrà essere impartite l'Ufficio tecnico. Le stesse norme valgono per la messa in opera di puntelli in legno metallo e muratura (barbacani) che rendessero necessari per improvvise esigenze statiche di fabbricati e slavo quanto fosse dovuto al Comune per la tassa di occupazione di suolo o per qualsiasi altro titolo.

ART. 50 DEFINIZIONE DI CANTIERI

Nell'esecuzione dei lavori a confine di vie e spazi pubblici, dovrà di norma costruirsi un assite che recinga, verso le vie e spazi accessibili al pubblico, il luogo delle esecuzione dei lavori, salvo il caso di opere di brevissima durata ed importanza, bastando allora il semplice cartello di avviso.

Al termine dei lavori l'area pubblica, che comunque fosse stata impostata, dovrà essere restituita al pubblico uso perfettamente sgombra e nelle condizioni precedenti.

ART. 51 ASSITI

Per la costruzione degli assiti occorrerà ottenere preventivamente dal Podestà analogo licenza, nonché pagare le tasse per occupazione di suolo e le somme eventualmente stabilite a titolo di garanzia. Qualora l'assito possa interessare condutture o cavi aerei, occorrerà preventivamente dimostrare di averne dato avviso alle ditte esercenti i servizi relativi.

Gli assiti dovranno avere un aspetto decente ed essere alti almeno m. 3,50. Le porte dovranno aprirsi verso l'interno ed essere tenute normalmente chiuse; gli spigoli sporgenti dovranno essere attintati secondo le indicazioni dell'Ufficio per tutta la loro altezza e portare sospesa una lanterna a vetri rossi da tenersi accesa dal tramonto all'alba a cura e spesa dell'interessato.

ART. 52 RIVESTIMENTO ESTERNO DEI PONTI DI SERVIZIO

I ponti di servizio sulla strada e spazi pubblici dovranno avere la faccia esterna rivestita di stuoio, graticchi od altro che valga a mascherarne la vista. Tale obbligo sono esenti i ponti costruiti per opere di lieve importanza e durata, come intonacchi, attintature e simili.

ART. 53 DEMOLIZIONI E MATERIALE DI RISULTA

Nelle demolizioni si dovrà procedere in modo da evitare la caduta del materiale voluminosi.

Dovrà essere sempre evitata la formazione e diffusione della polvere sia coprendo i materiali, sia preventivamente bagnandoli e con qualsiasi altro mezzo.

I materiali di risulta dovranno essere calati al suolo nella forma più atta ad eliminare pericoli e fastidi, non rimanere mai accumulati sopra i solai più alti del piano stradale, ed essere sempre prontamente rimossi e portati a destinazione.

Potrà però caso per caso concedersi l'uso di limitate zone di uso pubblico ed esterne agli assiti per temporaneo deposito (fra il tramonto e l'alba) dei materiali, e per le operazioni di carico e scarico previo pagamento delle tasse relative.

ART. 54 CAVI E CAVI

I cavi non saranno di norma permessi se non quando debbano praticarsi lontano dalla sede di strade e spazi pubblici ad una distanza eguale almeno alla loro profondità.

I cavi per fondazioni e per altre esigenze che dovranno necessariamente eseguirsi in confine od in prossimità di spazi pubblici, saranno consentiti solo con la condizione esplicita che il costruttore adopri tutte le cautele e mezzi atti ad impedire pericolosi frangimenti, informando, con lettera raccomandata e con sufficiente anticipo, dei mezzi adottati l'Ufficio tecnico del Comune e conservando sempre da solo la responsabilità che gli compete, a norma di legge e giusta l'articolo 4 del presente Regolamento.

In giro ai cavi dovrà sempre, verso le aree di uso pubblico, costruirsi uno steccato dell'altezza di m. 2 almeno, anche quando per gli altri lavori non fosse necessaria e non fosse permessa la costruzione dell'assito come dall'art. 50

ART. 55 INTERRUZIONE DEI LAVORI

In caso di ritardo o interruzione dei lavori, per le esigenze dei quali fu costruito un assito o comunque occupato suolo pubblico, dovrà il proprietario giustificare presso gli Uffici municipali tale interruzione o ritardo. In caso diverso, decorrà trenta giorni dalla constatata interruzione o dell'inizio di essa, quando fosse già accertato, sarà in facoltà del Podestà far cessare la concessione e adottare i provvedimenti necessari nel pubblico interesse.

Per i lavori che riguardano intonaco, stucco, tinteggiatura di facciate e simili, la concessione sarà revocata in seguito all'interruzione di soli giorni 15

In tutti i casi suddetti la revoca sarà comunicata all'interessato con semplice avviso a mezzo di messo Comunale, ed importerà l'incameramento di tutte le tasse già corrisposte, nonché l'obbligo della immediata rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dell'interessato.

C A P I T O L O VI

SERVIZIO DI URO PUBBLICO - SOST. GLIANZA - INFRASTR.

ART. 56 APPOGGIO DI TABELLE VARIE, MANICOLE, GANCI, ecc.

Il Comune ha la facoltà di applicare, per ragioni di pubblico interesse, alle fronti dei fabbricati e delle altre costruzioni di qualunque natura prospettanti sulle vie e spazi pubblici le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente :

a) le tabelle portanti i nomi delle vie, piazze ed altri spazi pubblici e le altre indicazioni utili per la viabilità, per la sicurezza pubblica, per l'igiene, e per la topografia;

b) Gli orinatoi;

c) le piastrine ed i capitali per le indicazioni altimetriche e per quelle relative a tracciamenti e ad idranti;

d) le manicole, i ganci ed i tubi per la pubblica illuminazione;

e) Gli orologi pubblici;

f) I sostegni per i fili conduttori elettrici;

g) I quadri per l'affissione;

h) Gli arvicatori statici, elettrici, ecc. ed i loro accessori.

i) Ogni altro apparecchio che si rendesse necessario per ulteriori esigenze e pubblici servizi.

Tutti gli indicati apparecchi, ed eccezione dei tubi di cui alla lettera d), dovranno essere sempre tenuti visibili: essi saranno applicati e mantenuti a spese del Comune nel modo e luogo da esso stabiliti, senza però che richino danno alle fabbriche e manifesto turbamento al decoro dell'edificio, e senza che il proprietario debba sostenere la spesa per la rimozione ogni qualvolta questa fosse necessaria per migliorare o riordinare l'edificio. Per tali appoggi nulla è dovuto ai proprietari.

ART. 57 NUMERI CIVICI

Tutte le aperture di passaggio verso vie, piazze, ecc. sia pubbliche che private, debbono essere contrassegnate con numeri civici nell'ordine e del tipo prescritte.

Il proprietario è tenuto a mantenere tali numeri sempre scoperti e visibili ed a riprodurre il numero relativo sempre in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, ogni qualvolta queste

occupassero la porzione di parete dove trovavasi il numero.

ART. 58 SORVEGLIANZA DA PARTE DEL COMUNE

I funzionari e gli agenti del Comune dovranno avere sempre libero accesso, senza altra formalità che quella del riconoscimento personale dovunque vi siano lavori in corso, per sorvegliarne il regolare andamento e l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti; i proprietari e gli assuntori dei lavori dovranno avere sul posto ed esibire ad ogni richiesta i tipi approvati, le licenze ed ogni altro documento atto a provare la regolarità del loro operato.

ART. 59 ISPEZIONI AI FABBRICATI

I funzionari e gli agenti del Comune potranno sempre accedere ai fabbricati nei quali si eseguissero lavori e procedere alle ispezioni ed accertamenti opportuni nell'interesse pubblico.

Le deficienze rilevate dai funzionari e dagli agenti daranno luogo a regolari ordinanze ingiungenti l'esecuzione di opere e provvedimenti che saranno ritenuti necessari e nei perentori limiti di tempo in esse prescritti. Tali ordinanze non esimeranno gli interessati dal procurarsi le licenze per occupazioni di suolo pubblico, dal pagamento delle relative tasse e spese e dell'osservanza di ogni altro eventuale obbligo a norma delle disposizioni vigenti.

C A P I T O L O VII

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 60 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Comun. - Giunta Municipale del 19-12-1947 con n. 33509 - Dec. 11^a
La Commissione Edilizia è presieduta dal Podestà o da un suo delegato ed è composta di sei membri; e cioè:

- a) Da un Ingegnere da prescegliersi dal Podestà fra tre designati dalla Sezione di Napoli del Sindacato Ingegneri;
- b) Da un geometra da prescegliersi dal Podestà fra tre indicati dal Sindacato Geometri;
- c) Da un costruttore da prescegliersi dal Podestà

- d) da un rappresentante dei proprietari da prescegliersi dal Podestà ;
- e) Dall'Ingegnere Capo del Comune quale membro di diritto;
- f) Dall'Ufficiale Sanitario del Comune quale membro di diritto.

Un impiegato del ruolo amministrativo designato annualmente dal Podestà, avrà le funzioni di Segretario della Commissione. Il Podestà potrà, ogni qualvolta lo ritenesse necessario, chiamare a far parte della Commissione anche altri funzionari di speciale competenza, e comunque, per ragioni di ufficio interessati a particolari problemi. Potrà pure, caso per caso, chiamare nella Commissione, con voto consultivo, persone anche estrane, ma di particolare competenza ed esperienza.

ART. 61 DURATA IN CARICA

I membri della Commissione durano in carica un triennio e non possono essere rieletti se non dopo un triennio di vacanza.

In caso di vacanza si procederà a nuova nomina col criterio dello articolo precedente per il solo periodo residuo del triennio in corso.

ART. 62 MANCATO INTERVENTO ALLE RIUNIONI

I componenti elettivi della Commissione che mancassero, consecutivamente e senza giustificato motivo, tre volte all'adunanza della Commissione, potranno essere considerati rinunciatari e sostituiti dal Podestà con le norme di cui agli articoli 60 e 61.

I membri di diritto dovranno, in caso di assenza od impedimento, delegare un funzionario a sostituirli.

ART. 63 ATTRIBUZIONI

La Commissione Edilizia dovrà dare parere :

- a) Sui progetti di piani regolatori generali e parziali;
- b) Sui progetti di nuove costruzioni, di ricostruzione, ampliamento e trasformazione di qualsiasi edificio esistente;
- c) Sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nelle vie, piazze, cimiteri ed altre località pubbliche;
- d) Sui progetti di ~~trasformazione della Consorzio di Edilizia~~ Enti e Privati che importino lavori di qualunque genere ai muri prospicienti su suoli pubblici, o gravati di servitù a favore del pubblico;

Art.62.= I componenti elettivi della Commissione che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni potranno essere considerati rinunciatari e si procederà alla loro sostituzione tenuto conto delle qualifiche ~~rappresentative~~ di cui all'art.60.=

e) Sui progetti di trasformazione delle facciate di fabbricati prospicienti suoli pubblici;

f) Sulle proposte di nuovi regolamenti edilizi o di modifiche al presente Regolamento;

g) Su tutte le altre questioni per le quali, giusta il presente Regolamento, è richiesto il parere della Commissione edilizia.

Il Podestà potrà, inoltre, richiedere il parere della Commissione su qualunque progetto o questione che possa comunque interessare l'edilizia e l'estetica della Città.

ART. 54 MOTIVAZIONE DEI PARERI - NOTIFICA PROGETTI

Quando la Commissione Edilizia ritenga di non poter dare ^{il} parere favorevole sui progetti presentati, dovrà indicarne i motivi e specificare, quando ne sia il caso, le varianti da apportarsi affinché gli interessati possano, in seguito ad invito del Podestà, modificare i progetti medesimi.

ART. 55 RIUNIONE DELLA COMMISSIONE - VOTAZIONI

La Commissione Edilizia si raduna periodicamente almeno una volta ogni mese e straordinariamente, sempre quando il Podestà lo ritenga necessario.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno 4 Membri compreso fra essi, in ogni caso, il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta.

ART. 56 PROCESSI VERBALI - DECISIONI DEL PODESTÀ

I processi verbali dell'adunanza della Commissione saranno raccolti in apposito registro a cura del Segretario della stessa, e dovranno riportare, oltre i motivi dei pareri dati, le eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari.

Dopo la lettura dei verbali, i verbali stessi saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Una copia del parere espresso dalla Commissione dovrà essere allegata alla domanda, proposta, progetto, ecc. per gli ulteriori provvedimenti.

Il Podestà preso in esame il parere della Commissione ed esaminati gli atti, prenderà in merito alla domanda la decisione che riterrà più opportuna.

Su ogni esemplare dei progetti e proposte approvati dovrà risultare l'approvazione del Podestà.

ART. 67 EVENTUALE ASTENSIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Nel caso in cui alcuno dei Commissari abbia comunque ingerenza ed interesse nei progetti sottoposti al parere della Commissione, deve astenersi dal partecipare alle sedute in cui vengono esaminati i progetti medesimi.

Deve parimenti astenersi l'Ingegnere Capo quando si tratti di progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

C A P I T O L O VIII

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

ART. 68 CONTRAVVENZIONI

Riservato sempre ogni altro mezzo di coazione consentito dalle leggi e dai regolamenti in vigore e salve le diverse e maggiori penalità eventualmente comminate per singoli casi da disposizioni particolari, le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono passibili del giudizio contravvenzionale ai sensi degli art. 106 e segg. del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n° 383 e delle altre disposizioni legislative e regolamentari che la integrano o, comunque vi si riferiscono.

Ben vero, qualora si tratti di opere iniziate o proseguite senza regolare licenza, ovvero condotte in difformità delle prescrizioni della licenza ottenuta, riservata al Comune, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale, la potestà di disporre con atto amministrativo la sospensione dei lavori nei sensi e per gli effetti (compresa la eventuale successiva demolizione totale e parziale dell'opera eseguita) di cui all'art. 4 del R.D. 25 marzo 1935 - XIII n. 640

ART. 69 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Indipendentemente dalle norme del presente Regolamento, si intende che dovranno essere osservate tutte le altre disposizioni contenute in leggi e regolamenti generali e speciali, eventuale comunque attinenza colle materie indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda i locali destinati alle Aziende Industriali Commerciali ed agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme del Regolamento Generale d'Igiene del lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927 n. 930

La vigilanza per l'applicazione di tali norme è esercitata dagli organi secondo le disposizioni di cui gli art. 52.53.54.55. del Regolamento predetto.

ART. 70 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo la sua definitiva approvazione.

Le pratiche tuttora in corso all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno uniformarsi alle nuove norme, anche se ciò implica la necessità di modifiche e di riesame dei progetti già presentati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di concedere in casi speciali, e con apposita deliberazione, per le sole pratiche in corso di cui innanzi, la licenza in conformità delle norme contenute nel precedente regolamento edilizio; tale facoltà può essere esercitata non oltre il periodo di due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Non sarà concesso alcuna proroga alle licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, che non abbiano avuto esecuzione durante il periodo della loro validità e meno che dette licenze non rispondano alle norme del Regolamento medesimo.

ART. 71 REVOCHE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO E DI ALTRE DISPOSIZIONI.

Coll'entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno abrogati :

- a) Il Regolamento edilizio Comunale approvato dalla C.P.A. 11 30 / 10 / 1926 n. 124568
- b) Tutte le norme o disposizioni contenute in altri Regolamenti e ordinanze comunali, che risultassero comunque incompatibili con 12

presente Regolamento

Art.72.=(Aggiunto) In tutte le disposizioni del regolamento ove si fa cenno alle funzioni ed ai provvedimenti del Podestà si intende sostituire il Sindaco, la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale, tenuto conto delle rispettive competenze.

- 41 -

I N D I C E

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1- Oggetto del presente Regolamento
- " 2- Della richiesta di licenza e documenti relativi
- " 3- Firma delle richieste e dei documenti
- " 4- Responsabilità e direzione dei lavori
- " 5- Rilascio e rifiuto di licenza
- " 6- Lavori che possono iniziarsi ed eseguirsi senza licenza
- " 7- Licenze per gruppi di fabbricati e locazione di suola
- " 8- Carattere e validità delle licenze.
- " 9- Opere eseguite senza licenza ed in difformità
- " 10- Copiscaldi per edifici a confine di pubbliche strade
- " 11- Rinvvenimenti in occasione di demolizioni, scavi, ecc.

CAPITOLO II

POMER IGIEINICO - EDILIZIA PER LE COSTRUZIONI NUOVE
E PER I FABBRICATI ESISTENTI

- " 12 - Altezza degli edifici
- " 13 - Altezza dei piani
- " 14- Edifici arretrati rispetto alla stessa strada
- " 15 - Spazi provati a confine di strade
- " 16 - Copertura degli edifici, terrazze, spanditoi, e smaltimento
delle piovane
- " 17 - Cortili e pozzi di luce
- " 18 - Vestiboli e scale - Ascensori
- " 19 - Terranei
- " 20 - Estetica degli edifici
- " 21 - Ornati ed infissi
- " 22 - Sporti delle facciate: balconi, cornici, ecc.
- " 23 - Pensiline, fanali, ecc.
- " 24 - Insigne, tabelle
- " 25 - Opere esterne vietate
- " 26 - Finestre dei locali interrati
- " 27 - Eventuale risarcimento del suolo per costruzioni.
- " 28 - Latrine negli edifici
- " 29 - Latrine esterne

- Art. 30 - Ambienti abitabili
 " 31 - Licenza di abitabilità
 " 32 - Case Rurali

C A P I T O L O III

NORME IGIENICO-SANITARIE PER I FABBRICATI ESISTENTI

- " 33 - Trasformazione dei fabbricati e tolleranza nell'applicazione delle norme generali.
 " 34 - Estetica dei fabbricati
 " 35 - Sistemazione degli angoli rientranti
 " 36 - Igiene delle latrine, acquedotti, ecc.

C A P I T O L O IV

SICUREZZA DEI FABBRICATI

- " 37 - Pericoli relativi alla statica
 " 38 - Norme generali di esecuzione
 " 39 - Sicurezza delle scalinate
 " 40 - Muri tagliafuoco
 " 41 - Tetti abbaini ecc.
 " 42 - Condotti da fumo
 " 43 - Fumaioli industriali
 " 44 - Condutture elettriche
 " 45 - Apparecchi di riscaldamento
 " 46 - Impianti idrici
 " 47 - Costruzione in legno

C A P I T O L O V

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MANUFATTI DI INTERESSE COLLETTIVO, CANTIERI, ASSITI, PONTI, CAVAMENTI, DEMOLIZIONI, ECC.

- " 48 - Sicurezza dei terreni
 " 49 - Occupazione di zone industriali
 " 50 - Recinzioni cantieri
 " 51 - Assiti
 " 52 - Rivestimento esterno dei ponti di servizio
 " 53 - Demolizioni e materiali di risulta
 " 54 - Cavamenti
 " 55 - Interruzione dei lavori.

C A P I T O L O VI

SERVIZIO DI USO PUBBLICO, SOVRVEGLIANZA, ISPEZIONI

- " 56 - Appoggio di tavole varie, mensole, ganci, ecc.
 " 57 - Numeri civici e plateali
 " 58 - Sorveglianza da parte del Comune
 " 59 - Ispezioni ai fabbricati

CAPITOLO VII

- Art. 60 - Composizione della Commissione
" 61 - Durata in carica
" 62 - Mancato intervento alle riunioni
" 63 - Attribuzioni
" 64 - Motivazione dei pareri
" 65 - Riunioni delle Commissioni, votazioni
" 66 - Processi verbali
" 67 - Eventuali astensione dei membri della Commissione

CAPITOLO VIII

- " 68 Contravvenzioni
" 69 Richiamo a leggi e regolamenti
" 70 Entrata in vigore del Regolamento
" 71 Revoca del precedente e di altre disposizioni.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PODESTA'
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to **Vincenzo d'Albore**

Il Segretario Comunale
f.to **Giuseppe Landolfo**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo certifica che la deliberazione di cui sopra venne pubblicata ed affissa all'albo pretorio comunale il **27 luglio 1941 XIX** giorno di **domenica** e che non venne prodotta a quest'Ufficio alcuna opposizione.

Dalla Residenza Municipale, li **28 luglio** 194 **I - A. X IX**

Il Segretario Comunale
f.to **G. LANDOLFO**

Copia conforme per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **28 luglio** 194 **I A. X IX**

Visto: **IL PODESTA'**
(Avv. Cav. Vincenzo d'Albore)

Il Segretario Comunale

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

N. Div.

Napoli, li 194 - A. X

Visto:

IL PREFETTO

N. Div.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del

IL PREFETTO

Peri oppung. in aula della Delib. n. 8 del 28/1/42 -